

Publicato il 05/03/2018

**N. 01351/2018REG.PROV.COLL.**

**N. 10111/2008 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10111 del 2008,  
proposto da:

N. s.r.l., in persona dei soci unici Vincenzo Menale ed Antonio Menale,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso  
il suo studio in Roma, via Sicilia, n. 50;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli  
avvocati Antonio Andreottola e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo  
studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V n. 8748/2008, resa tra le parti,  
concernente il rigetto della richiesta di contributi a favore di imprese danneggiate  
da eventi alluvionali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Marone e Pafundi, per delega di Andreottola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.La N. s.r.l., al tempo concessionaria per la vendita di automobili Lancia in Napoli, al Viale ....., ove erano ubicati i suoi uffici amministrativi e commerciali, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania, lamentando la violazione dell'art.3, comma 4, dell'O.M. n.3158 del 2001, eccesso di potere, difetto di motivazione e contraddittorietà, avverso il provvedimento, prot. n. 134 del 14 giugno 2004 del Dirigente dell'VIII Direzione centrale per la gestione dei contributi del Comune di Napoli, di rigetto della domanda di contributo per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 14 e del 15 settembre 2001, per effetto dei quali i suoi locali erano stati inondati da acqua e fango.

Il rigetto era stato motivato sul presupposto che la richiedente aveva beneficiato di un risarcimento di € 520.000,00 da parte dell'Assicurazione ..... per gli stessi danni subiti, laddove però, secondo la ricorrente, i contributi erano stati previsti per il diverso fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali e turistiche, così che non poteva concepirsi un divieto di cumulo delle predette poste, cumulo che sarebbe stato valido, a parere della ricorrente, solo nel caso di incompatibilità con altre forme di ristoro previste dalla normativa vigente sotto forma di contributi pubblici, ma non di una polizza assicurativa quale appunto quella da lei stipulata.

Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo in particolare il divieto di cumulo con qualsiasi altra forma di risarcimento.

2. Con la sentenza segnata in epigrafe l'adito Tribunale amministrativo, richiamando il proprio orientamento e quello della Corte di Cassazione, secondo il quale spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative alle erogazioni di danaro pubblico in cui l'attività dell'Amministrazione è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge ed i soggetti sono titolari di diritti soggettivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, visto che l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 12/11/2001, n. 3158, avente ad oggetto ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici, ripeteva a grandi linee proprio la disciplina nazionale e regionale sulle provvidenze a favore delle zone terremotate di cui alla l. 219 del 1981, ammettendo a contributo il danno subito fino al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di £. 300.000.000 a fronte dei danni dimostrati, in assenza di altri contributi e senza apprezzamenti discrezionali del pubblico interesse.

3. Con atto di appello notificato il 1° dicembre 2008 la N. s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo in primo luogo che gli interessati alla concessione di contributi pubblici sono titolari di un interesse legittimo nella fase del procedimento della determinazione dell'ammontare del contributo (circostanza che era altresì provata dai limiti dello stanziamento pubblico alle sovvenzioni) e che poteva qualificarsi di diritto soggettivo solo al momento finale dell'ammissione al contributo; aggiungendo in secondo luogo che il divieto di cumulo del contributo richiesti con altre forme di ristoro poteva riguardare solo eventuali altri contributi pubblici, ma nulla aveva a che fare con gli importi a carico di compagnie assicuratrici; puntualizzando in terzo luogo che l'indennizzo versato dalla Toro Assicurazioni riguardava tutt'altro genere di danni e non quelli eccezionali derivanti dagli eventi del settembre 2001, rientranti nell'ipotesi del caso fortuito ed esclusi contrattualmente da ogni genere di rimborso; concludeva in quarto luogo nel senso che il provvedimento impugnato era viziato da difetto di istruttoria, non

avendo l'amministrazione nei fatti neppure acquisito l'atto di corresponsione dell'indennizzo, dal quale si sarebbe potuto desumere la non pertinenza di quanto versato con i danni alluvionali.

Il Comune di Napoli ha resistito al gravame, sostenendo l'infondatezza delle tesi dell'appellante.

All'udienza pubblica del 15 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.

4. Va rilevato pregiudizialmente che il giudizio prosegue nell'interesse dei soci della N. , V. e A. M. all'uopo costituitisi, in seguito alla cancellazione di questa dal registro delle imprese avvenuta il 5 agosto 2009.

5. L'appello è infondato.

5.1. In materia di controversie riguardanti la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche, anche dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Ad. Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n. 6; sez. V, 11 luglio 2016 n. 3051).

I richiamati precedenti giurisprudenziali hanno in buona sostanza ricalcato e riconfermato le pronunce preesistenti, secondo cui "In materia di contributi e

sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (nel quale caso la cognizione spetta al G.O.), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'*an*, il *quid* ed il *quomodo* dell'erogazione, spettando in tal caso la cognizione al G.A.” (Cass. civ., SS.UU., 20 febbraio 2007 n. 3848; 25 luglio 2006 n. 16896; 22 luglio 2002 n. 10689), giurisprudenza ribadita dal Consiglio di Stato, (Con. Stato, VI, 30 maggio 2007 n. 2751).

5.2. Applicando tali consolidati indirizzi alla fattispecie in esame deve conferinarsi la sentenza impugnata che ha affermato la spettanza della controversia al giudice ordinario.

Diversamente da quanto astrattamente affermato con il motivo di gravame non risulta che la spettanza del contributo negato fosse subordinato ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione, neppure quanto alla valutazione dell'eventuale fruizione per lo stesso evento calamitoso di altre erogazioni economiche, a qualsiasi titolo ottenuto. In realtà il diniego del contributo risulta scaturito dalla sussistenza di un presupposto normativamente impeditivo – la corresponsione di un indennizzo assicurativo – senza alcuna interposizione di valutazioni amministrative di tipo autoritativo, anche solo di natura tecnica.

6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla particolarità della lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE  
Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE  
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO